

OGGETTO: *Convenzione Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII°". Periodo 2009 – 2011.
Approvazione schema.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2005, esecutiva, con la quale si approvava la Convenzione con la Scuola dell'Infanzia non statale "Giovanni XXIII°" per il triennio 2006-2008, con la quale veniva quantificato il contributo per tale triennio in € 40.000,00 annui, pari a € 8.000,00 per sezione esistente (n. 5 sezioni), come convenuto di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell' Infanzia;
- **Visto** l'art. 3 della Convenzione succitata che prevede che..... "la durata della convenzione è di anni 3; e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo previa deliberazione dell'organo comunale competente....";
- **Vista** la L.R. 31/85;
- **Visto** ed esaminato lo schema di convenzione predisposto (**All. A**), contenente norme sul funzionamento della scuola materna privata e sui rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- **Acquisiti i pareri** di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00;
- **Il Sindaco Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione;

Non essendovi interventi il Consiglio Comunale effettua la votazione con voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge:

- presenti	n. 13	- votanti	n. 12
- voti favorevoli	n. 12	- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 1 (Rocca Sandro)		

DELIBERA

- 1) **di approvare** l'allegato schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola Materna non statale Giovanni XXIII° di Cartura per il triennio 2009, 2010, 2011;
- 2) **di dare atto** che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ed ammontante a € 40.000,00 annui farà carico al cap. 190 "Contributi a scuole materne non statali" del B.P. 2009 e successivi competenti esercizi, ove verrà previsto il correlato stanziamento passivo.

COMUNE DI CARTURA
(Provincia di Padova)

CONVENZIONE

**TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARTURA E LA SCUOLA
DELL'INFANZIA NON STATALE "GIOVANNI XXIII"**

L'anno 2009 (Duemilanove), addì del mese di

T R A

il Sindaco pro tempore del Comune di Cartura, Dr. MASSIMO ZANARDO, legale rappresentante del Comune di Cartura, domiciliato presso il Comune di Cartura, P.zza A. De Gasperi n. 2-3, C.F. 80002910289, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 4 del04.2009

E

il Presidente pro tempore della Scuola dell'Infanzia non statale "Giovanni XXIII", Don EGIDIO CHELIN nato a Brugine (PD) il 21.08.1954, residente a Cartura in Via Roma, 38, domiciliato presso la Scuola dell'Infanzia stessa, Via Cimitero, C.F. CHL GDE 54M21 B213G,

P R E M E S S O

- 1. che la Scuola dell'Infanzia rappresenta uno dei momenti fondamentali nel processo di formazione della personalità infantile, provvedendo ad integrare l'educazione morale, intellettuale e fisica della famiglia, a cui spetta come dovere di diritto primario secondo il dettato costituzionale;*
- 2. che il Comune non è dotato di propria Scuola dell'Infanzia comunale e/o Statale;*
- 3. che l'intervento dell'Amministrazione Comunale di Cartura nello specifico settore della Scuola dell'Infanzia ha come obiettivo quello di realizzare un più efficace e più qualificante servizio, armonizzando le varie realtà e componenti di settore; in questo contesto quindi il ruolo delle scuole dell'Infanzia autonome, che garantiscono tra l'altro il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere le forme ed i contenuti più aderenti alle loro attese educative assume un aspetto sociale ed educativo di particolare rilievo;*
- 4. L'Amministrazione Comunale di Cartura, ritenendo che la Scuola dell'Infanzia autonoma esistente nel Comune concorre a soddisfare il settore pre-elementare e che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 42 e la L.R. n. 31 del 2 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni pongono sullo stesso piano gli utenti delle istituzioni pubbliche e private, provvede a*

formalizzare la presente convenzione con la Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII°" regolata dallo statuto, rappresentata dal Presidente pro-tempore,

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1

La Scuola dell'Infanzia assicura di:

- a) disporre di ambienti didattici igienicamente idonei ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;*
- b) essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dai competenti Uffici scolastici;*
- c) adottare gli orientamenti per l'attività educativa di cui al D.P.R. 647 del 10.9.1969 delle Scuole Materne Statali, conservando peraltro la propria autonomia didattica;*
- d) assicurare il funzionamento per almeno tre anni e per n. 10 mesi l'anno;*
- e) garantire la presenza di personale docente e non docente in possesso dei requisiti di legge;*
- f) accogliere senza discriminazione alcuna bambini di cui sia fatta richiesta d'iscrizione e frequenza, compreso l'inserimento degli handicappati in collegamento con la competente U.L.S.S., Distretto Scolastico e Amministrazione Comunale;*
- g) richiedere alle famiglie un contributo mensile per la frequenza e la refezione, sulla base del Bilancio della Scuola e dell'intervento finanziario dell' Amministrazione Comunale di cui al successivo art. 2 ed in relazione anche alle individuazioni contenute nel programma di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 416 e alle disposizioni del D.P.R. 420/77, art. 21;*
- h) disporre l'aggiornamento del personale (educatrici, assistenti, ausiliarie), mediante la frequenza ad apposite iniziative del Comitato di Gestione della Scuola;*
- i) garantire la presenza degli organismi di partecipazione come previsto per le scuole materne statali e di cui al D.P.R. n. 416/74;*
- l) trasmettere all'inizio di ciascun anno scolastico al Comune l'elenco degli iscritti;*
- m) trasmettere annualmente al Comune:*
 - Bilancio di Previsione entro il 30 settembre;*
 - Conto Consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente entro il 31 marzo di ciascun anno;*
 - Rendicontazione dell'attività svolta con evidenziate:
numero bambini frequentanti, personale impiegato, spesa sostenuta per il personale, importo delle rette applicate.*

ART. 2

L'Amministrazione assicura alle sezioni delle quali si compone la suddetta Scuola dell'Infanzia privata un contributo annuo di € 8.000,00 (ottomila/00.) cadauna in ragione di anno solare, portando così l'intervento dell'Amministrazione Comunale a € 40.000,00 (quarantamila/00) annuo.

ART. 3

*La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni solari con decorrenza **01.01.2009** e potrà essere rinnovata per lo stesso periodo previa deliberazione dell'organo comunale competente.*

L'erogazione del contributo avverrà secondo le modalità da stabilirsi di comune accordo tra il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario ed il Rappresentante Legale della Scuola, in relazione alle rispettive contabilità finanziarie.

In collegamento con l'U.S.L. n. 17 e con il Distretto Scolastico, l'Amministrazione Comunale si impegna a favorire l'inserimento degli handicappati con riferimento a quanto previsto dalla Legge 517/77 e con la L.R. n. 67.

*Nelle iscrizioni sarà data la **precedenza agli utenti residenti nel territorio comunale** secondo le finalità dell'Ente gestore. L'Amministrazione Comunale attraverso la Commissione Assistenza, valuterà, caso per caso, previa domanda di contributo economico da parte del nucleo familiare, qualora lo stesso nucleo abbia redditi inferiori ai parametri fissati dalla Commissione stessa, l'erogazione di interventi contributivi.*

La verifica dell'attuazione della presente convenzione sarà espletata da una Commissione di coordinamento composta di n. 3 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, composta dal Sindaco o suo delegato e n. 2 membri eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno di cui uno in rappresentanza del gruppo di minoranza.

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
"GIOVANNI XXIII°"

IL SINDACO
